

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000968	11/05/2026

OGGETTO: Tribunale di Bari Giudizio RG n. 6104/2014: Sentenza n. 2195/2024 - Corte d'Appello di Bari Giudizio R.G. n. 880/2024: Sentenza n. 1658/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001089 DEL 27/04/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 28 (ventitotto) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 07/05/2026 14:48 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 11/05/2026 09:18 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 11/05/2026 09:50 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 11/05/2026 09:34 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 11/05/2026 09:57

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Bari Giudizio RG n. 6104/2014: Sentenza n. 2195/2024 - Corte d'Appello di Bari Giudizio R.G. n. 880/2024: Sentenza n. 1658/2025. Esecuzione.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 11.04.2014, gli attori convenivano in giudizio l'ASL BARI innanzi al Tribunale di Bari, per l'accertamento di responsabilità dei sanitari coinvolti nei fatti per causazione del decesso del congiunto e conseguentemente sentire la ASL BA condannata al risarcimento dei danni subiti; vinte le spese di lite; il giudizio era rubricato R.G. n. 6104/2014;
- si costituiva in giudizio la ASL BA affidando la difesa ad avvocato esterno, concludendo per il rigetto della domanda, contestando la fondatezza della domanda nell'*an e nel quantum* rilevando l'assenza del nesso causale; la causa era istruita tramite CTU medico-legale alla quale l'Azienda partecipava con propri consulenti;
- le conclusioni del CTU evidenziavano la non adeguata gestione della paziente considerata concausa del decesso; il consulente aziendale dissentiva dalle conclusioni della perizia ritenendo corretta la gestione clinica dei sanitari;
- con sentenza n. 2195/2024 del 15.05.2024, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda degli attori e per l'effetto condannava la ASL BA alla refusione dei danni dei *iure proprio* per perdita del rapporto parentale, oltre alle spese di lite da distrarsi in favore del difensore;
- con atto di citazione notificato in data 18.06.2024, la ASL BA proponeva appello per la riforma integrale della sentenza n. 2195/2024 del Tribunale di Bari, motivando preliminarmente sull'assenza di responsabilità dei propri sanitari, confortato dalle dalle conclusioni del CTP medico legale aziendale; in subordine, chiedeva la riforma della sentenza in percentuale, previo riconoscimento della responsabilità dei sanitari in via concorsuale nella causazione del decesso, oltre alla rideterminazione del risarcimento ritenuto eccessivo;

- gli appellati resistevano nel giudizio con diverso difensore rispetto al primo grado, chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna della ASL BA alle spese dell'appello;
- con sentenza n. 1658/2025 del 18.11.2025, la Corte d'Appello di Bari reputando comunque insufficiente la prova documentale offerta dalla ASL confermava le conclusioni del CTU in primo grado, nelle quali veniva evidenziato il nesso causale fra l'errata gestione della paziente ed il decesso rigettando l'appello e per l'effetto condannava la ASL BA alla refusione delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore.

CONSIDERATO CHE

- in applicazione del principio di inammissibilità del ricorso in Cassazione in applicazione del principio della c.d. "doppia conforme", si riteneva opportuno di non impugnare la sentenza, che passava in giudicato.

DATO ATTO CHE

- la Struttura Burocratico Legale con nota acclarata al prot. az. n. 35362 del 12.03.2026 indirizzata al difensore del grado di appello, quantificava il danno liquidato dalla sentenza di primo grado, chiedendo la condivisione del conteggio, oltre alla documentazione necessaria per procedere con la liquidazione delle somme;
- con note acclarata al prot. az. n. 36340 del 16.03.2026 e nota n. 49156 del 13.04.2026 accettava i conteggi eseguiti oltre a trasmettere la documentazione richiesta.

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere alla esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1658/2025, liquidando in favore dei beneficiari a titolo di risarcimento dei danni iure proprio, in favore del difensore del grado di appello a titolo di refusione delle spese di lite le somme come dettagliate nei modelli privacy, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 2195/2024 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1658/2025 del 18.11.2025 e per l'effetto di:
- liquidare e conseguentemente pagare in favore degli appellati, a titolo di risarcimento danni, le somme come dettagliate nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- liquidare e conseguentemente pagare in favore del difensore del grado di appello a titolo di refusione delle spese di lite, le somme come dettagliate nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 1.086.724,51 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 “Fondo rischi per copertura diretta dei rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2017 e rideterminata negli esercizi successivi;
- trasmettere il presente provvedimento ai beneficiari, per il tramite del suo difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- trasmettere il presente provvedimento ai consulenti tecnici d’ufficio, all’indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 472/2014

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2017	1.086.724,51

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20260001089 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000968 DEL 11/05/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 05/05/2026 12:03
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 05/05/2026 13:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 05/05/2026 15:32